



COMUNE DI CASTELCIVITA

(Provincia di Salerno)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prot. n. 20727

Li, 6 NOV. 2012

n. 51 del 30 ottobre 2012

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA E SCHEMA DI CONVENZIONE, EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000, PER MANTENIMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANT'ANGELO A FASANELLA.

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore 11,00 nella sede municipale del Comune di Castelcivita, la dott.ssa Marisa DI VITO, Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Castelcivita, giusta decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 2012, ha adottato il seguente provvedimento.

Partecipa il segretario comunale dott. Fernando ANTICO.

Premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-il responsabile del servizio ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole, come da allegato;

-il responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che in data 13/8/2011 è stata emanata dal Parlamento la legge delega affinché il Governo proceda alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie su tutto il territorio nazionale, al preciso scopo di realizzare risparmi di spesa;

CHE nell'esercizio della delega di cui sopra, il Governo si atterrà ai principi dell'art. 1 della legge n. 148/2011;

CONSIDERATO che si è paventata la soppressione del Giudice di pace di Sant'Angelo a Fasanella;
VISTO il protocollo di intesa sottoscritto da tutti i sindaci dei Comuni di Sant'Angelo a Fasanella, Ottati, Roscigno, Bellosguardo, Castelcivita, Corleto Monforte, allegato sub a) al presente deliberato;

VISTO lo schema di Convenzione per il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di pace di Sant'Angelo a Fasanella, allegato sub b);

DATO ATTO che sulla presente proposta è stato acquisito il parere di regolarità tecnica previsto dall'art. 49 del TUEL, nonché quello di regolarità;

DELIBERA

- 1) – La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui integralmente richiamata ed approvata.
- 2) - Di approvare il Protocollo di intesa e lo schema di Convenzione allegato al fine di inoltrare tutta la documentazione al Ministero della Giustizia.
- 3) - Di demandare al responsabile dell'Area Affari Generali, l'adempimento degli atti connessi e/o consequenziali al presente deliberato tra cui l'inoltro della deliberazione medesima ai Comuni citati per i relativi provvedimenti.
- 4) - Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

u A

Protocollo d'intesa

Oggetto. Soppressione Uffici del Giudice di Pace - Legge 14 Settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni del Decreto - Legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli Uffici Giudiziari - D.Lvo Legislativo 07.09.2012, n. 156, pubblicato sulla G.U. n. 213 del 12.09.2012 " Revisione delle Circoscrizioni Giudiziarie - Uffici dei Giudici di Pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 Settembre 2011, n. 148" .

I Sindaci e /o delegati dei Comuni di seguito elencati :

Sant' Angelo a Fasanella

Bello sguardo


Castelcivita

Corleto Monforte

Ottati

Roscigno

In relazione all'argomento in epigrafe specificato e facendo seguito alla riunione tenutasi in proposito, in data 18.01.2012, presso l'Aula Consiliare del Comune di Roccadaspide e il giorno 12.10.2012 presso la Sede Municipale del Comune di Roccadapside, ribadiscono la loro contrarietà alla decretata ipotesi di riorganizzazione degli Uffici del Giudice di Pace, con la conseguenziale soppressione della Sede del Giudice di Pace di S. Angelo a Fasanella, da lungo tempo Presidio di Legalità. Ed ancora,




la soppressione della citata Sede determinerà inevitabilmente ripercussioni caratterizzate da carenza di Giustizia su tutto il territorio di riferimento dei Comuni ricadenti nell'ambito del Mandamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di S. Angelo a Fasanella, senza trascurare, poi, le conseguenze negative discendenti dalla perdita di un così importante servizio, che finirebbe per svilire e depotenziare ulteriormente aree territorialmente già in condizioni di forte criticità sociale, economica e civile.

Alla luce delle suesposte ragioni, manifestano, quindi, la volontà piena ed incondizionata, peraltro già ribadita nella precedente riunione del 18.01.2012 ed in data 12.10.2012, di dar corso alle opzioni riservate dalla legge al fine di assicurare il mantenimento del Presidio Giudiziario di Sant'Angelo a Fasanella, già Sede dell'Ufficio del Giudice di Pace, oltre che di ex Pretura, che in quanto tale può continuare a garantire le istanze di giustizia del territorio di riferimento.

Sicchè, sotto tale profilo e nell'ottica di assicurare il mantenimento del richiamato Presidio Giudiziario per tutte le motivazioni innanzi dette, i costituiti dichiarano di accedere e sostenere l'ipotesi prevista dall'art 1, comma 2, della L. 14 Settembre 2011, n. 148 (legge Delega). Decreto Legislativo 07.09.2012 n. 156, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12.09.2012, che prevede appunto, "la possibilità per gli Enti Locali interessati, anche consorziati tra di loro, di poter richiedere ed ottenere il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio di giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il



fabbisogno del personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli Enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva, nonché la formazione del personale amministrativo".

In tale direzione, al fine di assicurare il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di S. Angelo a Fasanella ed in forza di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della L. 14 Settembre 2011, n. 148 ed in conformità di quanto statuito successivamente dall'art. 3, comma 2 e 4 del Decreto legislativo 7.9.2012 n. 156, il Comune di S. Angelo a Fasanella, ha già adottato deliberazione di C.C. n. 3 del 9.03.2012 - recependo integralmente il contenuto della Delibera di G.M. n. 13 del 2.2.2012, che forma parte integrante e sostanziale della delibera consiliare- con la quale ha proposto di farsi carico dei costi relativi ai locali già in uso all'Ufficio del Giudice di Pace di S. Angelo a Fasanella, essendo tale Sede di proprietà Comunale, nonché delle spese relative al personale con la messa a disposizione della figura di Collaboratore Amministrativo assicurandola con propri dipendenti con una presenza di trentasei ore settimanali nonché la figura di un Funzionario Comunale per due giorni settimanali che possa ricoprire il ruolo di Cancelliere e, nel mentre, le rimanenti spese di funzionamento e di mantenimento della struttura (energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento, pulizia, cancelleria e quant'altro necessario) ammonanti all'incirca ad € 10.000,00 annui verranno ripartite pro quota tra i Comuni consorziati. Gli intervenuti, preso atto della proposta del Comune di S. Angelo a Fasanella, in persona del Sindaco p.t., così come da delibera di CC. n. 03/2012 e di G.M. n.



13/2012 dichiarano di accettarla, così come esplicitata con i richiamati atti deliberativi, manifestando, altresì, la volontà di voler sottoscrivere apposita convenzione, ex art. 30 D.Lvo 267/2000, al fine di assicurare la conservazione del Presidio Giudiziario di S. Angelo a Fasanella, per continuare a garantire, in forma associata, il servizio di giustizia per il territorio, demandando al Comune di S. Angelo a Fasanella, capofila, ogni ulteriore atto consequenziale, ivi compresa la predisposizione di apposita convenzione da sottoscrivere nei termini e nei modi stabiliti dalla legge delega summenzionata e dal decreto legislativo 156/2012. Con successivi atti i Comuni interessati provvederanno all'approvazione del presente accordo e della relativa convenzione contenente le modalità della gestione in forma associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella, la previsione di spesa per il funzionamento del predetto Ufficio nonché i criteri per la ripartizione dei costi tra i Comuni interessati.

Sottoscrivono, per accettazione i Sindaci e /o delegati, come segue:

Sant'Angelo a Fasanella			IL SINDACO SANT'ANGELO A FASANELLA Francesco Tierno
Bellosguardo			IL SINDACO BELLOGUARDO PARENTE
Castelcivita			IL SINDACO CASTELCIVITA PARENTE
Corleto Monforte			IL SINDACO CORLETO MONFORTE Antonio Sietta
Roscigno			Il Sindaco Roscigno Dott. Agr. Serafino Pugliese
Ottati			IL SINDACO OTTATI Armando MAZZEI

u B u

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL MANTENIMENTO
DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE**

DI

SANT'ANGELO A FASANELLA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____
nella sede del Comune di _____

tra

Il Comune di S. Angelo a Fasanella (SA), rapp.to dal Sindaco
p..t., Sig. Tierno Francesco,

nato a S. Angelo a Fasanella, domiciliato per la carica
in _____, Via _____

autorizzato a quanto con atto deliberativo n ____ del ____ ;

Il Comune di Corleto Monforte (SA), rapp.to dal Sindaco
p..t., Sig. Sicilia Antonio,

nato a _____, domiciliato per la carica
in _____, Via _____

autorizzato a quanto con atto deliberativo n ____ del ____ ;

Il Comune di Ottati (SA), rapp.to dal Sindaco p..t., Sig.
Pugliese Serafino,

nato a _____, domiciliato per la carica
in _____, Via _____

autorizzato a quanto con atto deliberativo n ____ del ____ ;

Il Comune di Castelvita (SA), rapp.to dal Commissario
Prefettizio p.t., dott.ssa Di Vito Marisa,

nato a _____, domiciliato per la carica
in _____, Via _____

autorizzato a quanto con atto deliberativo n. ____ del ____;

Il Comune di Bellosguardo (SA), rapp.to dal Sindaco p.t.,
Sig. Parente Giuseppe,

nato a _____, domiciliato per la carica
in _____, Via _____

autorizzato a quanto con atto deliberativo n. ____ del ____;

Il Comune di Roscigno (SA), rapp.to dal Sindaco p.t., Sig.
Mazzei Armando,

nato a _____, domiciliato per la carica
in _____, Via _____

autorizzato a quanto con atto deliberativo n. ____ del ____;

PREMESSO

che il Decreto Legislativo n. 156/2012 del 7.9.2012, in G.U. n.
213 del 12.09.2012, ha soppresso ben 674 Uffici di Giudice di
Pace su 846 esistenti, tra cui quelli di S. Angelo a Fasanella;

CONSIDERATO

che la soppressione della citata Sede determina
inevitabilmente ripercussioni caratterizzate da carenza di
Giustizia su tutto il territorio di riferimento dei Comuni
ricadenti nell'ambito del Mandamento dell'Ufficio del
Giudice di Pace di S. Angelo a Fasanella, senza trascurare,
poi, le conseguenze negative discendenti dalla perdita di un

così importante servizio, che finirebbe per svilire e depotenziare ulteriormente aree territorialmente già in condizioni di forte criticità sociale, economica e civile;

che in conseguenza dell'intervenuta soppressione si produrrà una condizione di inaccessibilità assoluta alla Giustizia e alla tutela dei più disparati diritti, soprattutto in danno delle componenti più deboli della società, che si troverebbero nell'assoluta impossibilità di farvi ricorso laddove dovessero sobbarcarsi costi e disagi considerevoli per recarsi fino a Salerno, anche per le questioni minime;

Visto

l'art. 1, comma 2, della Legge 14 settembre 2011, n. 148 (Legge delega), nonché l'art. 3, comma 2, del D. Lgvo 156/2012, che prevedono espressamente la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra di loro, di poter richiedere e ottenere il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva, nonché la formazione del personale amministrativo;

Ritenuto

di dar corso agli atti amministrativi consequenziali e già in parte assunti per garantire il mantenimento e la

conservazione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella;

Preso atto

del protocollo d'intesa sottoscritto da tutti i Comuni del Circondario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella;

Visto

l'art. 30 del D. Lgvo 267/2000 che disciplina lo strumento giuridico della convenzione;

Visto

il D. Lgvo n. 267/2000 del 18.08.2000 e ss. mm. ii;

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1- OGGETTO E OBIETTIVI

La presente convenzione ha per oggetto il mantenimento e la conservazione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella tra i Comuni aderenti, che vede il Comune di Sant'Angelo a Fasanella Ente Capofila e Sede dell'Ufficio.

ART. 2 - DURATA

La presente convenzione ha validità _____.

ART. 3- COORDINAMENTO

Il Comune di Sant'Angelo a Fasanella, Ente capofila, si farà carico dei costi relativi all'utilizzo dei locali già in uso

all'Ufficio del Giudice di Pace, essendo tale Sede di proprietà Comunale, secondo la superficie attualmente utilizzata, nonché delle spese relative al personale mettendo a disposizione la figura di Collaboratore Amministrativo assicurandola con propri dipendenti con una presenza di trentasei settimanali nonché la figura di un Funzionario Comunale per due giorni settimanali che possa ricoprire il ruolo di Cancelliere.

Le rimanenti spese di funzionamento e di erogazione dei servizi (acqua, energia elettrica, riscaldamento, pulizie locali, utenze telefoniche ed altro) ammontanti ad € 10.000,00 annue verranno ripartite pro quota tra i Comuni consorziati ovvero : € 1.666,66 Comune di Sant'Angelo a Fasanella, € 1.666,66 Comune di Ottati, € 1.666,66 Comune di Corleto Monforte; € 1.666,66 Comune di Castelcivita; € 1.666,66 Comune di Bellosguardo; € 1.666,66 Comune di Roscigno.

ART. 4 -MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Le Amministrazioni Comunali si impegnano a valutare congiuntamente e periodicamente l'andamento del servizio.

ART.5- CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune Capofila (o suo delegato), individuato dalla Conferenza dei Sindaci, è composta dai Sindaci dei Comuni firmatari della presente convenzione (o loro delegati). La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Sindaco del Comune Capofila, o da almeno due Sindaci dei Comuni sottoscrittori, per:

la valutazione congiunta di eventuali problematiche emerse;

le modifiche all'organico;

la proroga della convenzione vigente.

Alla conferenza possono partecipare, su espresso invito, i rappresentanti di categoria e/o i tecnici esperti del settore, che esprimono eventualmente pareri propri non vincolanti.

La Conferenza stabilisce le misure attuative da adottare. Tali misure dovranno essere recepite dalle singole Amministrazioni Comunali di norma entro trenta giorni.

ART. 6- ORGANICI

L'organico sarà composto da n. 2 unità, secondo le modalità di cui al punto 3 della presente convenzione, comandate dal Comune di Sant'Angelo a Fasanella, senza che ciò determinerà variazione della pianta organica dell'Ente conferente e/o compromissione del patto di stabilità e dei vincoli di bilancio esistenti nel rispetto dei principi fissati dall'art. 1, lett. c) del D. Lgvo n. 48/2011.

ART. 7 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Le spese derivanti dalla gestione unificata del servizio sono ripartite fra i Comuni firmatari in base al principio e nella misura determinata al punto 3 della presente convenzione a cura del Comune Capofila che provvederà, in via preventiva, a quantificarle entro il mese di Ottobre e con rideterminazione in sede di consuntivo al 31/12 di ogni anno. Le suddette spese saranno anticipate dal Comune Capofila e rendicontate entro il mese di febbraio del successivo anno ad ogni Comune aderente.

ART. 8 - RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Gli Enti stipulanti convengono che ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni.

In tal caso il Comune recedente deve darne comunicazione ai Sindaci aderenti, i quali ne prenderanno atto in Conferenza dei Sindaci entro sessanta giorni dalla comunicazione. Il recesso sarà efficace dal 1 Gennaio del successivo anno. La Conferenza dei Sindaci appronterà gli atti per la definizione dei rapporti economici fra gli Enti rimanenti, ridefinendo le quote di partecipazione che ogni Giunta Comunale dovrà approvare.

ART. 9 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE

Altri Comuni potranno aderire alla convenzione approvando con relativo atto deliberativo il testo conforme alla convenzione vigente e trasmettendolo all'Ente Capofila individuato nel Comune di Sant'Angelo a Fasanella. L'ingresso dei nuovi Comuni dovrà costituire oggetto di accettazione con atto della Conferenza dei Sindaci. A seguito dell'ingresso di ulteriori comuni, si provvederà a verificare le condizioni organizzative del servizio e si introdurranno le eventuali modifiche anche ai fini del riparto delle spese.

ART. 10- CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che potrebbero derivare dalla presente convenzione sarà adito l'Autorità Giudiziaria competente per territorio.



COMUNE DI CASTELCIVITA

Provincia di Salerno


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA E SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000, PER MANTENIMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANT'ANGELO A FASANELLA.

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto di propria competenza e sulla proposta indicata in oggetto, esprime:

FAVOREVOLE;
 NON FAVOREVOLE, per la seguente motivazione

Addi 30 ottobre 2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto di propria competenza e sulla proposta indicata in oggetto, esprime:

FAVOREVOLE;
 NON FAVOREVOLE, per la seguente motivazione

Addi 30 ottobre 2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Nis Giuseppe

Letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott.ssa Marisa DI VITO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fernando ANTICO

Reg. n. _____ del _____ - 6 NOV. 2012

★ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Castelvita, _____ - 6 NOV. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fernando ANTICO

La presente deliberazione, conforme all'originale agli atti, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene affissa oggi all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi

Castelvita, _____ - 6 NOV. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fernando ANTICO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi decorrenti dal _____ come prescritto dall'art.124 del D. Lgs 267/2000 ed è divenuta esecutiva dopo dieci giorni dalla pubblicazione.

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE